



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

6. SETTORE AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

PROT. N. 10719 DEL 23/06/2025

Servizio:

COPIA DI ORDINANZA SINDACALE N. 58 del 23/06/2025

Oggetto: Deroga al superamento dei limiti delle emissioni sonore durante la manifestazione in onore del Santo patrono San Giovanni Battista

IL SINDACO

Vista la nota prot. n. 10467 del 18/06/2025 con la quale il sig. **Dongiovanni Matteo**, Presidente dell'Associazione di promozione Sociale Pro Loco Veglie ha richiesto le necessarie autorizzazioni per lo svolgimento dei festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista, Santo patrono di Veglie, nelle giornate del 23-24 e 25 Giugno 2025 in Piazza Umberto I ;

In considerazione del fatto che durante la tre giorni di festeggiamenti sono previsti spettacoli per i quali è necessaria una deroga alle emissioni sonore per l'effettuazione degli intrattenimenti musicali ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera h) della L. 447/1995 e così come evidenziato nello "Studio previsionale di impatto acustico" redatto dai tecnici ing. Francesco Zecca e dott. Gabriele Totaro e trasmesso al Comune di Veglie con prot. n. 10467 del 18/06/2025 ;

Ravvisata la necessità, in occasione delle manifestazioni patrocinate dall'Amministrazione Comunale, di consentire la deroga ai limiti previsti delle emissioni sonore;

Vista la Legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Atteso che l'art. 6 della legge n. 447/1995 al comma 1 lettera h) sancisce la competenza del Comune per il rilascio dell'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso;

Richiamato il parere del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Lecce, trasmesso con pec del 19/06/2025, acquisito al Prot 10601 del 20/06/2025, alle seguenti condizioni:

1. Le emissioni sonore in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A)

[Leq(A)], misurato in facciata all'edificio più esposto, non dovranno superare i **70 dB(A)** dalle ore 20.00 alle ore 22.00;

i 60 dB(A) dalle ore 22,00 all'orario autorizzato dal Comune;

2. Il responsabile della manifestazione dovrà adottare ogni utile accorgimento al fine di minimizzare l'impatto acustico per ridurre le emissioni sonore, impostando il volume dell'impianto sulla base delle indicazioni che il tecnico competente in acustica impartirà ai fini del rispetto dei limiti acustici suindicati in facciata dell'edificio più esposto;
3. Il tecnico in acustica incaricato per consentire al responsabile della manifestazione, o suo delegato, di ottemperare al precedente punto 2), con opportuna regolazione del volume dell'impianto, dovrà redigere apposito rapporto datato e firmato, su cui dovrà essere riportato quanto segue:
 - a) Caratteristiche dell'impianto acustico installato con riferimento alle possibili modalità regolazioni del volume;
 - b) Valori rilevati in Leq (A) delle misurazioni effettuate o procedura di calcolo della valutazione previsionale, tali da consentire a volume impostato, il rispetto dei limiti acustici autorizzati in deroga in facciata all'edificio più esposto;
 - c) Eventuali misure da adottare, sia per prevenire rilevanti esposizioni al rumore da parte dei partecipanti la manifestazione, che per ridurre al minimo il disturbo arrecato al vicinato;
 - d) Giudizio conclusivo con eventuali indicazioni o prescrizioni da adottare.
4. Il suddetto rapporto del tecnico competente in acustica **dovrà essere allegato all'autorizzazione in deroga**, che dovrà essere tenuto a disposizione degli Organi di controllo per le verifiche previste dalla vigente normativa in materia. **In mancanza potrà ritenersi decaduta l'autorizzazione in deroga con emanazione dei relativi provvedimenti.**
5. In casi di segnalazione, anche verbale, di disturbo alla quiete pubblica, ridurre adeguatamente il volume dell'impianto e provvedere tempestivamente alla misurazione fonometrica delle emissioni acustiche al fine di valutare il rispetto dei limiti suindicati.

Visto il D.P.C.M. 01 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno";

Visto il D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori minimi delle sorgenti sonore";

Visto il D.P.C.M. n. 215 del 16 aprile 1999 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";

Visto il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227

Visto il D.Lgs. 17/02/2017, n. 41 "Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161";

Visto il D.Lgs. 17/02/2017, n. 42 "Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in

materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161”;

Visti gli art. 50 e 54 del D, Leg. n. 267/2000;

Ritenuto di autorizzare, in deroga alle disposizioni di cui in premessa, lo svolgimento dell'attività di pubblico spettacolo nonché lo sparo di fuochi d'artificio, con il superamento dei limiti di emissione sonora vigenti, in quanto trattasi di manifestazioni temporanee svolte in luogo pubblico e aperto, nelle quali l'esposizione della popolazione ai livelli di rumore superiore ai limiti vigenti è limitata ai giorni 3 (tre);

AUTORIZZA

gli organizzatori della manifestazione, che si terrà nei seguenti giorni:

- 23 Giugno dalle ore 21,30 alle ore 1,00 del 24 Giugno;
- 24 Giugno dalle ore 21,30 alle ore 1,00 del 25 Giugno;
- 25 Giugno dalle ore 21,30 alle ore 1,00 del 26 Giugno

alla deroga dei limiti di emissione sonora, quindi al superamento dei valori stabiliti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico per l'effettuazione di intrattenimenti musicali, nel rispetto delle prescrizioni disposte dal Dipartimento di Prevenzione della ASL di Lecce;

DISPONE

1. che tale deroga dovrà comunque essere contenuta, nel limite del possibile, al fine di non arrecare particolare disturbo alla quiete pubblica ed al riposo delle persone;
2. che la presente potrà essere revocata in qualsiasi momento per abuso da parte degli organizzatori o per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica.
3. Che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune,

sia trasmessa a:

- Prefettura
- Questura
- Comandi di Polizia Locale
- Comando Stazione dei Carabinieri di Veglie
- Organizzatore dell'evento al fine di assicurare l'adempimento delle citate prescrizioni.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

Entro 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio, al competente Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e modi previsti;

Entro 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199

Veglie, **23/06/2025**

IL SINDACO

F.TO Dott.ssa Mariarosaria DE BARTOLOMEO

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.